



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIDONE"

STATUTO

Statuto dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL TIDONE"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione con i seguenti provvedimenti consiliari:

Consiglio comunale di Pianello Val Tidone	delibera n. 13 del 15/4/2013
Consiglio comunale di Pecorara	delibera n. 04 del 15/4/2013
Consiglio comunale di Nibbiano	delibera n. 04 del 15/4/2013

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio on line dei rispettivi Enti dal 15/4/2013 al 15/5/2013.

I N D I C E

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- ART. 1- Istituzione dell'Unione Valle del Tidone - Denominazione – Sede – Stemma e Gonfalone
- ART. 2 - Statuto e Regolamenti
- ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione
- ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- ART. 5 - Finalità e compiti dell'Unione
- ART. 6 - Funzioni dell'Unione
- ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione
- ART. 8 - Modalità di ripartizione spese e entrate

TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

- ART. 9 - Gli Organi di governo
- ART. 10 - Competenze del Consiglio
- ART. 11 - Composizione del Consiglio
- ART. 12 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri
- ART. 13 - Diritti e doveri del Consigliere
- ART. 14 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- ART. 15 - Forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti
- ART. 16 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza
- ART. 17 - Convocazione e Presidenza delle sedute del Consiglio a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione
- ART. 18 - Modalità di convocazione del Consiglio
- ART. 19 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri
- ART. 20 - Pubblicità delle sedute
- ART. 21 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- ART. 22 - Disciplina delle sedute
- ART. 23 - Votazioni
- ART. 24 - Astensione obbligatoria
- ART. 25 - Commissioni consiliari
- ART. 26 - Gruppi consiliari
- ART. 27 - Composizione ed elezione della Giunta
- ART. 28 - Competenze della Giunta
- ART. 29 - Il Presidente
- ART. 30 - Il Vicepresidente
- ART. 31 - Nomina e surrogazione del Presidente

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 32 - Rapporti tra organi politici e dirigenza
- ART. 33 - Principi generali di organizzazione
- ART. 34 - Principi generali di gestione
- ART. 35 - Principi in materia di personale
- ART. 36 - Principi di collaborazione
- ART. 37 - Segretario Generale
- ART. 38 - Responsabili dei servizi

TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

- ART. 39 - Principi generali
 - ART. 40 - Strumenti di programmazione
 - ART. 41 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna e programmi annuali operativi attuativi
 - ART. 42 - Progetti Speciali Integrati
 - ART. 43 - Rapporti di cooperazione
 - ART. 44 - Principi in materia di servizi pubblici locali
-

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 45 - Finanze dell'Unione
- ART. 46 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
- ART. 47 - Gestione finanziaria
- ART. 48 - Il Revisore contabile
- ART. 49 - Affidamento del servizio di Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 50 - Principi generali
- ART. 51 - Informazione
- ART. 52 - Accesso agli atti
- ART. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 54 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 55 - Atti regolamentari
 - ART. 56 - Effetti dello Statuto
-

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'UNIONE VALLE DEL TIDONE DENOMINAZIONE – SEDE – STEMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e in particolare dell'art. 32, e delle Leggi Regionali concernenti le discipline associative in materia di Enti Locali, e in particolare della Legge Regionale n. 21/2012 recante misure in materia di riordino istituzionale, è costituita tra i Comuni di PIANELLO V.T., PECORARA e NIBBIANO l'**UNIONE DEI COMUNI denominata "VALLE DEL TIDONE"**, ed anche per brevità "Unione Val Tidone".
- 2) **L'Unione dei Comuni "Valle del Tidone"** (ente subentrato all'ex Comunità Montana), costituita allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, le " funzioni fondamentali dei Comuni " e le ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale, è un Ente Locale a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
- 3) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Pianello V.T.. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell' Unione. Possono, altresì, essere istituiti sedi e uffici distaccati nell'ambito del territorio dell'Unione.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE**" – e con lo stemma già approvato con deliberazione del Consiglio dell'ex Comunità Montana n. 20/2002, stemma recepito con il presente atto e di seguito riportato:



ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
 - 2) Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
 - 3) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio dell'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.
-

4) L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
 - 2) Lo scioglimento dell'Unione, che non può comunque avvenire se non decorsi dieci dalla sua costituzione, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno solare successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento e sempre che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione;
 - b) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale e dal presente articolo;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione;
 - d) il soggetto individuato come liquidatore.
 - 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nel pieno esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione anche se receduto prima dello scioglimento. Entro la data fissata per lo scioglimento ogni comune aderente dovrà aver provveduto alla regolazione di tutti i rapporti attivi e passivi nei confronti dell'Unione.
 - 4) In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. Il personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione viene altresì ricollocato, prima della data fissata per lo scioglimento, all'interno dei comuni aderenti sulla base di specifici accordi, nei quali, pur fatte salve intese diverse, si mantiene una proporzionalità sostanziale tra le quote di contribuzione all'Unione dei singoli comuni e il personale ricollocato.
 - 5) In caso di scioglimento tutte le funzioni svolte in forma associata tornano per quanto possibile nella competenza dei singoli comuni, che devono provvedere alla conclusione di ogni procedimento aperto. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con lo scioglimento dell'Unione, in maniera da garantire la continuità amministrativa.
 - 6) Per quanto attiene alle funzioni e ai servizi che, per effetto di leggi regionali e nazionali in materia, devono obbligatoriamente essere esercitati in forma associata, i Comuni dovranno provvedere nel tempo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di scioglimento e la data fissata per lo scioglimento stesso a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire la continuità nell'esercizio in forma associata delle funzioni e servizi.
 - 7) In caso di scioglimento dell'Unione i beni mobili e immobili acquistati direttamente dall'Unione vengono suddivisi tra tutti i comuni aderenti in maniera direttamente proporzionale alle quote trasferite da ogni comune per quella determinata funzione nell'anno in cui è stato acquistato il bene considerato.
-

ARTICOLO 4

ADESIONE DI NUOVI COMUNI E RECESSO DALL'UNIONE

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, eventualmente su proposta del Consiglio dell'Unione.
 - 2) L'adesione di nuovi comuni produce effetti a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo che potrà essere effettuata una volta divenute esecutive le modifiche statutarie, e dunque decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle relative modifiche statutarie da parte del Comune che per ultimo le ha deliberato.
 - 3) In caso di nuove adesione, la Giunta e il Consiglio sono rinnovati secondo la procedura di cui al presente Statuto e alle successive modifiche di cui al comma uno.
 - 4) Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
 - 5) Il recesso non può comunque essere deliberato se non siano decorsi almeno cinque anni dalla costituzione dell'Unione. Il recesso produrrà effetti sanzionatori di natura pecuniaria nei confronti del comune che se ne sia avvalso da determinarsi, per ciascun servizio e funzione, con l'atto deliberativo di cui al comma 9.
 - 6) Il recesso, nel rispetto di quanto statuito dal comma precedente, deve essere deliberato entro il mese di Aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
 - 7) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
 - 8) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nel pieno esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue dei prestiti eventualmente accesi nonché le eventuali risorse strumentali che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte del comune recedente torna nella dotazione organica del comune stesso.
 - 9) A seguito del recesso di uno o più comuni, il Consiglio dell'Unione con apposito atto deliberativo determinerà, per ciascun servizio e funzione, le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente individuando, ove necessario, un apposito liquidatore. Al fine di determinare le sanzioni di natura pecuniaria da porre a carico del comune recedente, il Consiglio dell'Unione, sulla base di un'accurata istruttoria effettuata con l'eventuale ausilio di un liquidatore, dovrà tener conto della tipologia e del numero delle funzioni e servizi conferiti, dell'incidenza che il recesso determinerà sull'entità degli eventuali contributi regionali e del termine entro cui viene esercitato il recesso medesimo. In ogni caso, per effetto del recesso, non devono derivare oneri aggiuntivi per l'Unione.
 - 10) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
-

ART. 5

FINALITA' E COMPITI DELL'UNIONE

- 1) L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi quali:
 - Funzioni fondamentali dei Comuni, come definite dal legislatore nazionale, conferite dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti ai Comuni dalla legge regionale;
 - Gestione dei servizi pubblici locali di pertinenza dei comuni aderenti.
- 2) E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva gestione in forma associata in capo all'Unione, entro il termine fissato dal legislatore nazionale, delle funzioni fondamentali dei Comuni.
- 3) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
- 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
- 5) L'Unione:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
 - b) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
 - c) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - d) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 e di cui alla legge regionale n. 2 del 2004;
 - e) esercita le funzioni conferite dalla Regione;
 - f) gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - g) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

ART. 6

FUNZIONI DELL'UNIONE

- 1) I Comuni conferiscono all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni aderenti nei termini previsti dal legislatore nazionale nonché le ulteriori funzioni conferite dalla legge regionale.
 - 2) I Comuni possono conferire all'Unione, secondo le vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni.
 - 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
 - 4) L'elenco delle funzioni e/o servizi attualmente conferiti all'Unione è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. A seguito della sottoscrizione dell'apposita integrazione all'atto costitutivo, le funzioni e servizi di cui all'allegato "A" saranno conferiti anche dal Comune di Nibbiano, previa adozione, da parte di tutti gli enti aderenti, di conformi deliberazioni da approvarsi dai singoli consigli comunali nel rispetto della procedura di cui al successivo articolo 7.
-

- 5) Con la stessa procedura saranno conferite all'Unione le ulteriori funzioni fondamentali dei comuni previste dal legislatore nazionale in modo che l'avvio delle relative gestioni associate avvenga entro il termine perentorio del 1° gennaio 2014.
- 6) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali, anche ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni, possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.
- 7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, funzioni precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana Valle del Tidone.

ART. 7

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

- 1) Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento della funzione o del servizio conferiti e riparto tra gli Enti delle spese;
 - l'eventuale trasferimento di risorse umane e strumentali;
 - la decorrenza del conferimento e la relativa durata, che deve essere a tempo indeterminato salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni dal conferimento;
 - la periodicità e il contenuto delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - le modalità di recesso;
- 3) A seguito del conferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

ART. 8

MODALITA' DI RIPARTIZIONE SPESE E ENTRATE

- 1) Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzione della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio.
 - 2) I relativi introiti e spese derivanti da funzioni e servizi confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
 - 3) Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito
-

centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinare quindi le relative spese e i criteri di riparto. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 9
GLI ORGANI DI GOVERNO

- 1) Gli organi di governo sono:
 - il Consiglio
 - la Giunta;
 - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo, salvo quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente dell'Unione. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.
- 5) In tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "*prorogatio*" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Agli Assessori, ai Consiglieri e al Presidente non è riconosciuta alcuna indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, dei premessi, licenze, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Unioni in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".

IL CONSIGLIO

ART. 10
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
 - 2) Il Consiglio dell'Unione adotta, con riferimento all'Unione, gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.
-

- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
- 5) Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate sul sito informatico dell'Unione in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 32 della L.69/2009.

ART. 11 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
- 2) Il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è pari a 9, ivi inclusi i Sindaci che ne sono membri di diritto, ripartiti come segue:

Comune	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
NIBBIANO	3	1	1	1
PECORARA	3	1	1	1
PIANELLO V.T.	3	1	1	1
TOTALE	9	3	3	3

- 3) I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono il numero di consiglieri riportato nella tabella di cui al comma precedente per ciascun Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno (1) dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare.
- 4) In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4, viene rideterminata il numero e la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.
- 5) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti dal commissario fino alla nuova nomina.
- 6) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere o Assessore o Sindaco del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 12
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE
E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento o comunque dall'adesione di nuovi Comuni all'Unione. In caso di adesione di nuovi comuni tutti i consigli comunali, provvedono nella prima seduta utile e comunque nel rispetto del termine di cui sopra, all'elezione dei propri rappresentanti.
- 2) In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 3) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto e al Difensore Civico Regionale ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.267/2000.
- 4) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione, previa convalida in apposita seduta di Consiglio dell'Unione ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
- 5) Accertata la regolarità formale dell'attestazione o delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione scritta al Presidente in carica o al Sindaco più anziano d'età nel caso di rinnovo del Consiglio dell'Unione, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto.
- 6) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 7) I componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.
- 8) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 9) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 13
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere
-

visione ed ottenere copie degli atti delle società, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

- 2) Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari, ove istituite, delle quali fa parte.

ART. 14

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 15

FORME DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI

- 1) Agli amministratori dei comuni aderenti, con riguardo alle funzioni conferite all'Unione, sono garantite forme di partecipazione e controllo da esercitarsi in primo luogo per il tramite dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione.
- 2) L'Unione riconosce la partecipazione degli amministratori degli enti aderenti quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti relativi alle funzioni conferite.
- 3) Al fine di garantire adeguate forme di partecipazione, i Sindaci dei comuni aderenti sottopongono, con cadenza almeno semestrale, all'attenzione del rispettivo organo consiliare un'apposita relazione nella quale vengono illustrati:
 - a) I dati di natura economica e gestionale relativi alle funzioni conferite all'Unione;
 - b) Le scelte programmatiche relative alle funzioni che si intendono conferire all'Unione relazionando preventivamente sulle ipotesi di riorganizzazione e sui risvolti economici scaturenti da eventuali nuovi conferimenti.
- 4) Al fine di garantire un adeguato controllo sulle funzioni conferite all'Unione i Sindaci dei comuni aderenti illustrano, in apposita seduta, ai rispettivi organi consiliari il bilancio annuale di previsione e relativi allegati ed il rendiconto di gestione.

ART. 16

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
 - 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
-

- 3) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi all'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 5) Le modalità sono stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 6) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 17
CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
A SEGUITO DEL RINNOVO DEI CONSIGLI DEI COMUNI
ADERENTI ALL'UNIONE

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio, a seguito del rinnovo dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione o della maggioranza di essi, è disposta dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano d'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio dell'Unione.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta individuazione del nuovo Presidente sono presiedute dal Presidente in carica o, in mancanza, dal Sindaco più anziano di età.

ART. 18
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su iniziativa propria o su richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati all'Unione, o su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di impossibilità temporanea ad espletare tali adempimenti da parte del Presidente, provvede il vice Presidente o nel caso in cui questi non sia individuato il Sindaco più anziano.
 - 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere spedito di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. In caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo utile e efficace.
 - 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
 - 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
 - 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
-

ART. 19
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati all'Unione deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie di competenza del Consiglio dell'Unione.
- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno gli oggetti richiesti ritenuti ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria dell'Unione.

ART. 20
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario Generale sul sito informatico dell'Unione per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso, con riferimento all'utilizzo del sito Internet dei Comuni partecipanti e delle nuove tecnologie informatiche.
- 3) Il Presidente, per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 21
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 22
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà (1/2) dei Consiglieri assegnati all'Unione, senza computare a tal fine il Presidente. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno dodici (12) ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri assegnati all'Unione.
 - 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
 - 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica; altrimenti dal Consigliere più anziano di età.
 - 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.
-

ART. 23
VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 24
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il Consiglio dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
- 2) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
- 3) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Generale.
- 5) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario Generale, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 25
COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel suo seno, commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.
- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 26
GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppo, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del consiglio dandone comunicazione al Presidente e al Segretario unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
-

- 2) Può essere istituita la Conferenza dei Capigruppo per la valutazione di fatti ed avvenimenti che per la loro rilevanza comportino un esame preventivo da parte delle forze politiche presenti in Consiglio. Essa è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione dei Comuni. Il Regolamento Consiliare ne stabilisce le modalità di funzionamento.

LA GIUNTA

ART. 27 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta dell'Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri o in caso di impedimento temporaneo dai rispettivi vice sindaci.
- 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. In tal caso le funzioni sono svolte dal Vicesindaco fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
 - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività.
 - 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti.
 - 3) Le proposte di deliberazione da sottoporre all'attenzione della Giunta debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.
 - 4) Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate sul sito informatico dell'Unione in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 32 della L.69/2009.
 - 5) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio.
 - 6) La Giunta dell'Unione si riunisce con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
-

IL PRESIDENTE

ART. 29 IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende la gestione del personale con particolare riferimento al Segretario Generale.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio.
- 5) Garantisce l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 6) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 7) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione ed i Comuni.
- 8) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 9) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente nomina e revoca il Segretario Generale, previa deliberazione di Giunta da adottarsi a maggioranza assoluta, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
- 10) In ogni caso spettano al Presidente, limitatamente al territorio dell'Unione e alle funzioni conferite, le funzioni che la legge attribuisce al Sindaco.

ART. 30 IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 31 NOMINA E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

- 1) A seguito dell'avvenuto insediamento del Consiglio dell'Unione, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per una durata di anni due tenendo conto anche delle legislature successive nel seguente ordine: Pianello V.T., Nibbiano e Pecorara.
 - 2) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tal caso si procede all'individuazione del nuovo Presidente secondo il criterio sopra indicato: i Sindaci dei comuni aderenti all'Unione assumono a turno l'incarico di Presidente in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
-

- 3) Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di un nuovo Presidente dell'Unione per dimissioni del Presidente in carica, i Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione nell'ordine di cui al comma 1 ed in proporzione alla rimanente durata del mandato amministrativo.
- 4) Nella prima seduta utile successiva all'insediamento del nuovo Consiglio e all'individuazione del Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma amministrativo dell'Unione.
- 5) Ogni qual volta nel corso del mandato amministrativo si proceda all'individuazione di un nuovo Presidente dell'Unione, questi dà comunicazione al Consiglio stesso della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, delle deleghe/funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 32
RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

- 1) Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 33
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Con apposito regolamento di organizzazione, sulla base dei suddetti principi e nel rispetto delle norme vigenti, vengono disciplinate:
 - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione dell'apparato burocratico dell'ente;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le funzioni di pertinenza del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi;
 - d) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 34
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, nel rispetto dell' inderogabile principio della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili di servizio spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Nelle attività di gestione, l'atto del responsabile del servizio assume la forma della determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata sul sito informatico dell'Ente nel rispetto della normativa vigente.
- 4) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili di servizio all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di relazione periodica agli organi stessi.
- 5) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili di servizio la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
- 6) L'operato dei responsabili di servizio è verificato annualmente con le procedure previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 35
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione e alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) Il personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa o in subordine distaccato o comandato presso l'Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 5) In caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni conferiti, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
- 6) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti, nello scrupoloso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche a contratto a professionisti non dipendenti dall'ente.

ART. 36
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
-

- 2) I Segretari o Direttori dei Comuni partecipanti e il Segretario Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 37 SEGRETARIO GENERALE

1) L'Unione ha un Segretario Generale che il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente.

Il Segretario Generale è scelto dal Presidente, previa delibera di Giunta dell'Unione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, preferibilmente tra i segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Segretario è scelto, con le modalità di cui sopra, tra i segretari iscritti all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario resta in carica per l'intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2) Il Segretario è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

3) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dal vigente ordinamento degli enti locali, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, nell'ambito delle funzioni di direzione:

- cura la predisposizione e sovrintende l'attuazione degli strumenti di programmazione dell'Ente;
- sovrintende la gestione economica finanziaria dell'Ente e predispone la proposta del Piano Esecutivo di Gestione;
- sovrintende la corretta gestione dei servizi gestiti in forma associata coordinando i rapporti tra i soggetti interessati e definendo le proposte e gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;
- sovrintende l'attività istituzionale dell'Ente coadiuvando gli organi preposti nella redazione dei Regolamenti e delle modifiche statutarie;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali, ne promuove e coordina l'attività per attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi elettivi ed assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- determina, informando ove previsto le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente;
- cura la formazione, istruzione ed attuazione delle proposte deliberative e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali con la collaborazione dei responsabili dei servizi interessati, partecipando alle riunioni degli organi collegiali curandone la verbalizzazione;
- verifica e controlla l'attività dei responsabili apicali con potere sostitutivo di avocazione, previa diffida, in caso di inerzia degli stessi;
- effettua la contestazione degli addebiti e l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- autorizza le ferie, i congedi ed i permessi spettanti ai responsabili di servizio e al personale che dipende direttamente dal Segretario.

4) In caso di assenza o impedimento del Segretario che possa pregiudicare l'attività

dell'Ente, il Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione assegnando le funzioni prioritariamente al Segretario di un altro comune aderente all'Unione.

ART. 38 RESPONSABILI DEI SERVIZI

- 1) Ciascun settore e servizio, in cui risulta articolata la struttura organica dell'Ente, è affidato dal Presidente, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario Generale.

<h2>TITOLO IV ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</h2>

ART. 39 PRINCIPI GENERALI

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

ART. 40 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumenti di programmazione:
 - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
 - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
 - i Progetti speciali integrati.

ART. 41 ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA E PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.
- 2) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 3) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 4) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 42 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
-

- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 43
RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

ART. 44
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

ART. 45
FINANZE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
 - 2) L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
 - 3) Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.
 - 4) I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento o con altro sistema congruo correlato allo specifico servizio. Il riparto delle spese generali e delle spese relative ai singoli servizi e funzioni conferiti avviene nel rispetto di quanto statuito dall'art. 8 del presente statuto.
 - 5) Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
 - 6) Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.
-

ART. 46
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.
CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata triennale.
- 3) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 47
GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

ART. 48
IL REVISORE CONTABILE

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore dei Conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.
- 5) A far data dal 1° gennaio 2014 o dall'eventuale diverso termine di cui alla normativa vigente entro il quale l'Unione dovrà esercitare in forma associata tutte le funzioni fondamentali come definite dal legislatore nazionale per i comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sarà svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che assicurerà l'espletamento delle medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'Unione.

ART. 49
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
-

TITOLO VI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50
PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
 - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
 - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
 - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.
- 3) L'Unione si uniforma all'obbligo di pubblicare sul proprio sito informatico tutti gli atti e provvedimenti per i quali vige l'obbligo di pubblicità legale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.

ART. 51
INFORMAZIONE

- 1) L'Unione informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.
- 3) L'Unione assicura, nel rispetto della normativa vigente, agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

ART. 52
ACCESSO AGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
 - 2) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 - 3) L'esercizio del diritto accesso agli atti è regolamentato dalla normativa vigente.
-

ART. 53

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 54

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi dell'Unione;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune dell'Unione o da un numero di cittadini pari ad almeno 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione diretta a porre all'attenzione del Consiglio dell'Unione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo 1/20 dei cittadini residenti nel territorio dell'Unione, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.
- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55

ATTI REGOLAMENTARI

- 1) Per quanto attiene agli aspetti organizzativi e gestionali trovano applicazione gli atti regolamentari già adottati dall'Unione dei Comuni della Valle del Tidone.
- 2) Per le materie non disciplinate da specifici regolamenti adottati dall'Unione, l'ente adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Valle del Tidone o, in mancanza, i regolamenti in vigore nel comune di Pianello quale comune sede dell'Unione.

ART. 56

EFFETTI DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Informatico dei Comuni membri. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.
 - 2) Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo informatico dei Comuni aderenti all'Unione.
 - 3) Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
 - 4) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
 - 5) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.
-